



LA RESPONSABILITÀ IN CAMPO AMBIENTALE. COME FAR VALERE IL PRINCIPIO *CHI INQUINA PAGA*

Elisabetta Confalonieri

18 maggio 2022



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO





La politica europea


La prima formulazione del principio “**chi inquina paga**” è dovuta a livello internazionale all’OCSE, che nella Raccomandazione del 26 maggio 1972, n.128, ha affermato la necessità che all’inquinatore fossero imputati “i costi della prevenzione e delle azioni contro l’inquinamento come definite dall’Autorità pubblica al fine di mantenere l’ambiente in uno stato accettabile”.

(Racc.3 marzo1975, n.436). L’accoglimento del principio da parte della Comunità Europea - il principio viene incontro alla necessità che siano gli operatori economici a sopportare i costi dell’inquinamento prodotto.

Con la revisione del Trattato di Roma ad opera dell’Atto Unico Europeo del 1987, il principio “**chi inquina paga**” trova definitivo riconoscimento nell’art.130R (oggi art.174) quale principio fondamentale della politica comunitaria in materia ambientale.

Trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 191 (ex articolo 174 del TCE)



2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".


La politica europea



La politica dell'Unione Europea si fonda altresì su altri principi (articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE):

- **Il principio di precauzione;**
- **Il principio dell'azione preventiva;**
- **Il principio della correzione prioritaria alla fonte**

Il principio della correzione prioritaria alla fonte – Tale principio dispone che i danni causati all'ambiente vengano contrastati in una fase il più possibile vicino alla fonte, per evitare che i loro effetti si amplifichino e si moltiplichino.



In applicazione del principio «chi inquina paga», l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno è tenuto di massima a sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione (cfr. Dir. 21-4-2004 n. 2004/35/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale).

D.lg.vo 152/06

178. Principi

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga
2. Bonifiche- doveri del responsabile dell'inquinamento

244. Ordinanze

2. **La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.**

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

245. Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. **La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.**

Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

CAPO II *INTERVENTO SOSTITUTIVO*

Art. 2

(Disposizioni procedurali)

1. Il comune, ricevuta la comunicazione di avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di seguito denominate CSC, con ordinanza:

a) ingiunge al responsabile dell'inquinamento di provvedere, nel rispetto dell'art. 242, commi 3, 4 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale':

PRINCIPIO-GIUSTIZIA –CORTE DEI CONTI

Regolamento Regionale 15 giugno 2012 , n. 2

Il Responsabile della contaminazione e l'accesso ai finanziamenti

Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente dei siti inquinati, oggetto di procedura sostitutiva da parte del comune agli adempimenti in capo al responsabile dell'inquinamento e, ove quest'ultimo non sia individuabile o non provveda, al soggetto proprietario incolpevole, il presente regolamento disciplina le procedure applicative per incentivare l'iniziativa di soggetti ai quali affidare l'attuazione degli interventi di bonifica e di riqualificazione delle aree inquinate.

Finanziamenti regionali 2012-2020

LA REGIONE AMMETTE LE SPESE LEGALI PER LA RIVALSA E IL FINANZIAMENTO COPRE L'80% DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI

Interventi di bonifica e prevenzione della contaminazione da rifiuti


Provincia	Finanziamenti regionali bonifiche (2012-2020)	Finanziamenti ex artt. 17bis e ter l.r.26/2013 (2015-2020)
BG	7.892.712 €	-
BS	8.541.565 €	610.237 €
CO	408.314 €	
CR		
LC		420.000 €
LO	2.127.682 €	12.223.861 €
MB	227.658 €	
MI	20.412.167 €	14.831.052 €
MN	20.502.497 €	
PV	27.838.571 €	11.476.736 €
VA	3.358.620 €	1.832.683 €
	91.309.786 €	41.394.570 €



+ **3.604.795 €** per i programmi provinciali di monitoraggio dei plume di contaminazione delle acque sotterranee

Titolo dell'intervento

18 maggio 2022 – LA RICERCA DEL RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE



II PNRR

**SUPPORTO TASK FORCE BONIFICHE-
MODELLI DI ORDINANZA E NOTE PER AVVIO DI
PROCEDIMENTI IN SOSTITUZIONE ED IN DANNO**

FINAZIAMENTO SITI ORFANI



**IL RESPONSABILE DELLA
CONTAMINAZIONE E' IL PROPRIETARIO**

IL PROPRIETARIO E' INCOLPEVOLE

Onere reale art. 253, comma 1 d.lgs 152/2006

Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

- **costituzione** - tutti gli interventi realizzati d'ufficio, indicati dall'art. 242 sono oggetto di onere reale;
- **iscrizione** - l'onere reale viene iscritto presso l'Agenzia del Territorio a seguito dell'approvazione del POB;
- **indicazione** - l'onere reale viene indicato nel Piano delle regole del P.G.T. al momento della potenziale contaminazione del sito.

Tutela i terzi acquirenti del sito oggetto di bonifica e risponde ad esigenze di trasparenza e di correttezza nell'ambito della circolazione dei terreni

Privilegio speciale immobiliare

art. 253, comma 2 e seg. d.lgs 152/206

Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.

Il privilegio è una tra le cause di prelazione che costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito



Azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile dell'inquinamento

Privilegio speciale immobiliare

art. 253, comma 4 e seg. d.lgs 152/2006


In ogni caso, **il proprietario non responsabile** dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi.

Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

La P.A. al fine di far valere la sua pretesa creditoria nei confronti del proprietario incolpevole:

- Verifica l'impossibilità o inutile azione nei confronti del responsabile dell'inquinamento (provvedimento motivato);
- Comunicazione di avvio del procedimento;
- Ordinanza ingiuntiva sulla base della rendicontazione delle spese effettuata dal Comune;

L'Ordinanza costituisce **titolo esecutivo** in base al quale è possibile effettuare il pignoramento del bene secondo le procedure di esecuzione immobiliare prevista dal c.p.c. (non sempre si fa ricorso all'espropriazione)



CRITICITA'

- ONERI per la rivalsa e TEMPI..... fino a che punto?? Quando interrompere le azioni di rivalsa
 - Le ingiunzioni di pagamento
 - Le tasse di registro

 - Il responsabile della contaminazione fallisce; il rapporto con i liquidatori giudiziali
 - ristoro dei creditori
- resta il bene con passività ambientale- non appetibile
- resta bene con passività ambientale-appetibile
- La PA si insinua nel fallimento

COSA SI PUO'FARE

1. Attenzione alle nuove contaminazioni – Monitoraggio matrici suolo e acque sotterranee
2. Rivalutazione della relazione di riferimento- art. 29-ter (comma 1, lett. m) de d.lvo 152/06- DELIBERAZIONE N° X / 5065 Seduta del 18/04/2016
3. Azioni amministrative rapide... seguito delle ordinanze
4. Norma di coordinamento con le procedure fallimentari
5. Accordi pubblico privato per interventi eseguiti da soggetti incolpevoli




MA DAVVERO CHI INQUINA PAGA???

CUI PRODEST??

COME FAR VALERE IL PRINCIPIO ...CHI
INQUINA PAGA??

Grazie per l'attenzione



+COMMUNITY

UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI

Elisabetta Confalonieri
U.O. Economia Circolare, Usi della materia e Bonifiche
D.G. Ambiente e Clima
Pec: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it